



N. verbale: 6

N. delibera: 43

dd. 19 dicembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2017 alle ore 20.00 con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTI	P	10) Alessandro PRESOT	P
2) Isabella BRAIDA	P	11) Pasquale PUSATERI	P
3) Daniele DEIURI	P	12) Adriano RITOSSA	P
4) Massimiliano DI CHIARA	P	13) Michele ROSSI	P
5) Riccardo FARAONE	P	14) Ciro ROTOLO	A
6) Riccardo MARCHESAN	P	15) Lucio VIDOZ	P
7) Mario MATTEUCCI	P	16) Claudio ZEARO	P
8) Paola Francesca MORETTO	P	17) Sheela ZORZET	P
9) Emanuela NOGHEROTTO	P		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan

Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area:

Servizio: Finanziario

Unità Operativa: Tributi

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/4/2012, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014 e modificato con D.C. 32 del 28/07/2015 e D.C. N. 18 del 30/06/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2017 sono state riconfermate le aliquote relative ai tributi comunali già deliberate nell'anno precedente;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- A decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Preso atto, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è quello del 31/12/2017;

Visti gli art. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, per le disposizioni vigenti compatibili dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011.

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2018.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000

PROPONE

- 1) di confermare ed approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2018 nelle seguenti misure:

<i>Aliquota base</i>	<i>0,81 per cento</i>
<i>Aliquota ridotta abitazione principale (per le fattispecie di immobili assoggettabili appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)</i>	<i>0,40 per cento</i>
<i>Aliquota ridotta categorie catastali C/1 e D (escluso D/5)</i>	<i>0,78 per cento</i>
<i>Aliquota categoria catastale D/5</i>	<i>1,0 per cento</i>
<i>Aliquote ATER</i>	
<i>Aliquota ridotta per alloggi ATER regolarmente assegnati</i>	<i>0,46 per cento</i>
<i>Aliquota fabbricati ATER sfitti</i>	<i>0,81 per cento</i>

- 2) Ritenuto, inoltre, di fissare in euro 200,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per:
 - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, (ATER) aventi le stesse finalità;

- 3) di demandare al Settore Servizi Finanziari - servizio Tributi, la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 169 della legge 296/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:

favorevoli: 11

contrari: 5 (Ritossa – Pusateri – Deiuri – Vidoz – Matteucci)

astenuiti: 0

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,

favorevoli: 11

contrari: 3 (Deiuri – Vidoz – Matteucci)

astenuiti: 2 (Ritossa – Pusateri)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.–

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Riccardo Marchesan

Il Segretario Comunale
Maria Grazia De Rosa